

n. 2020/1970 r.g.a.c.

Tribunale di Padova

PRIMA SEZIONE CIVILE

CONTROVERSIE DEL LAVORO

Nella causa iscritta al n. r.g. Lav. 1970/2020 promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
28 d.lgs.150/2011 e 44 d.lgs 286/1998 da:

_____ (c.f. _____), con il patrocinio avv. Marco PAGGI

RICORRENTE

contro

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA (C.F. 00349050286), con il patrocinio dell'avv.
CALO' FRANCESCA

CONVENUTA

REGIONE VENETO (C.F. 80007580279), con il patrocinio dell'avv. MIO
EMANUELE e dell'avv. BOTTEON FRANCO dell' AVVOCATURA REGIONALE

CONVENUTA

Il Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon,
a scioglimento della riserva che precede,
letti gli atti e i documenti prodotti,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricorrente è nata il 19.05.1953 ed è cittadina albanese con carta di soggiorno UE ex art. 10 d.lgs. 30/2007 n. I1326633A, di durata quinquennale e ottenuta il 4.6.19, in quanto familiare del genero e cittadino italiano dal 4.11.2016, ! _____. Con il presente ricorso chiede che venga accertato il suo diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN, iscrizione che è stata rifiutata nel 2020 dalla Aulss 6 Euganea in ragione della sussistenza dei presupposti per l'iscrizione volontaria al SSN, in forza delle nuove disposizioni di cui all'allegato A del DGR 753 del 4.6.2019.

La ricorrente ha in precedenza chiesto ed ottenuto l'iscrizione ordinaria al SSN presso la Aulss 6 in quanto familiare a carico del genero cittadino italiano e ritiene di essere ancora titolare di tale diritto, visto che la sua situazione non risultata mutata; ritiene cioè che il suo diritto discenda innanzitutto dalla titolarità della carta di soggiorno UE rilasciata ex art. 16 della Direttiva CE 38/2004 e ex art. 10 d.lgs. di recepimento 30/2007,



dalla disposizione dell'art. 63 co.2 l.23/12/1978, n.833 che garantisce la copertura assicurativa obbligatoria al SSN per i familiari "a carico" dei cittadini titolari di reddito soggetto a tassazione e dalle previsioni di cui agli artt. 2, 19 e 23 del d.lgs. 30/2007 che comporta la sostanziale equiparazione del familiare a carico alla condizione giuridica di maggior favore del cittadino comunitario che di lui si occupa. La ricorrente afferma l'illegittimità della DGR 753 del 4.6.2019 poiché contrasta con la normativa di rango primario e contrasta altresì con l'Accordo Stato Regioni ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 281/97 del 20.12.2012.

La convenuta Aulss 6 Euganea ha eccepito il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità del ricorso, ha eccepito in via preliminare l'incompetenza del Giudice del Lavoro e in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva. Nel merito sostiene che il principio della parità di trattamento sancito dalla Direttiva CE 38/2004 e dal d.lgs. di recepimento 30/2007 non faccia discendere un diritto incondizionato dei familiari extracomunitari di cittadini di uno Stato UE di poter godere alla parità di trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato , poiché l'esercizio del diritto di soggiorno non può diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

La Regione Veneto ha argomentato riportandosi all'ordinanza sub RG 378/2020 del Tribunale di Padova, che ha di recente rigettato analogo ricorso.

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi che seguono.

La ricorrente afferma la sussistenza del proprio diritto soggettivo alla iscrizione obbligatoria al SSN in forza di disposizioni di legge e sostiene che le stesse non lascino margine alla discrezionalità amministrativa; indubbia è la giurisdizione del giudice ordinario facendo la ricorrente valere la violazione dell'affermato diritto soggettivo all'iscrizione obbligatoria al SSN derivante dalla d. lgs. 30/2007.

Sussiste altresì la competenza funzionale dell'adito giudice del lavoro, in ragione della previsione dell'art. 442 c.p.c.

Venendo al merito della questione, la ricorrente legittimamente risiede in Italia in forza della carta di soggiorno UE ex art. 10 d.lgs. 30/2007 in quanto familiare a carico del genero e cittadino italiano dal 4.11.2016,

È l'art. 19 co. 2 del già richiamato d.lgs. 30/2007 a stabilire che *"Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di*



applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.

Il diritto alla parità di trattamento viene dunque sancito da una norma di rango primario: l'art. 19 chiarisce che la parità di trattamento è garantita all'interno del campo di applicazione del Trattato CE, e la sanità pubblica (oggi alla luce dell'art. 168 TFUE) rientra nel campo di applicazione del Trattato.

Dunque la ricorrente ha diritto, in ragione del combinato disposto degli artt. 10 e 19 del d.lgs. 30/2007, alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani in materia di sanità pubblica e, più specificamente, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN.

Pur potendosi dubitare dell'applicabilità di quanto disposto dal DGR 753 del 4.6.2019 alla ricorrente – considerato che la stessa è familiare, in quanto a carico del genero cittadino italiano e non *genitore ultrasessantacinquenne* – in ogni caso il DGR 753 del 4.6.2019, in quanto norma di fonte secondaria in contrasto con le disposizioni di rango primario, deve essere disapplicato.

In conclusione, va dunque dichiarato il diritto della signora [redacted] all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, ordinandosi, per l'effetto, alla convenuta AULSS 6 Euganea l'immediata iscrizione della ricorrente al SSN.

La novità e la complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso,
dichiara il diritto della Sig.ra [redacted] all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e, per l'effetto ordina alla convenuta AULSS 6 Euganea la sua immediata iscrizione al SSN.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Padova, 28 gennaio 2021

Il Giudice del lavoro

dott. Silvia Rigon

